DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AUTONOMIA IMPOSITIVA DEGLI ENTI LOCALI E DI FINANZA LOCALE

Art. 8

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Con effetto dal 1› gennaio 1989 la rubrica della sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente: "Sezione II - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI". Il primo comma dell'articolo 268 del detto testo unico per la finanza locale, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Per i servizi relativi allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani, nonche' per la pulizia delle strade, i comuni devono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa. Il gettito complessivo non puo' superare il costo dei servizi stessi, quale risulta dal bilancio di previsione in corso". Il secondo comma dell'articolo 268 del detto testo unico per la finanza locale, e successive modificazioni, e' soppresso. Per l'anno 1989 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa entro il 28 febbraio 1989.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1989, non più in vigore dal 2 marzo 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549
Titolo	II — Altre disposizioni fiscali e varie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-autonomia-impositiva-degli-enti/art-8-tassa-per-lo-smaltimento-dei-rifiuti-solidi-urbani/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it